

Fissati i nuovi minimali e i massimali per l'anno 2009

di **Gabriele Bonati** – Consulente aziendale in Lodi

in breve

Argomento – L'INPS, come di consueto, ha provveduto a rivalutare, nella misura del 3,2%, i minimali, le retribuzioni convenzionali e i massimali 2009 per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

QUADRO NORMATIVO

@ www.informatore.ilsole24ore.com

in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line

• **INPS, circ. n. 14, 2.2.2009.**

L'INPS ha, come di consueto, aggiornato, per l'anno 2009, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali in genere utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza. La rivalutazione è stata rilevata nella misura del 3,2%, corrispondente alla variazione percentuale della perequazione automatica delle pensioni accertata, per il 2009, dall'ISTAT. I nuovi valori per il 2009 sono di seguito riepilogati:

- minimo di pensione mensile = € 457,76;
- minimali giornalieri di retribuzione = anno 2008 più 3,2% (vedere tabella allegata alla circolare), in ogni caso non inferiore a € 43,49 (9,5% del trattamento minimo di pensione);
- retribuzione giornaliera convenzionale in genere = € 24,16;
- cooperative D.P.R. 602/1970 (IVS e contribuzioni minori sono, dal 2007, da calcolare con le norme previste per la generalità dei lavoratori) = € 43,49;

– soci di cooperativa sociale: l'art. 1, comma 787, della legge 296/2006 ha stabilito che per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali (legge 381/1991), e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assisten-

ziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'art. 35 del T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari (D.P.R. 797/1955), decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30% per l'anno 2007; del 60% per l'anno 2008; del 100% per l'anno 2009 (dal 2010 si passerà al regime ordinario). Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione giornaliera imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 338/1989 (legge 389/1989). Conseguentemente, per l'anno 2009, la retribuzione minima da assumere per il calcolo dei contributi deve essere così determinata:

1. Minimo contrattuale giornaliero (paga base + EDR + contingenza)
– (meno)

2. Retribuzione giornaliera imponibile ex D.M. (per coop. sociali art. 1, comma 1, lett. a), legge 381/1991 e coop. operanti nei servizi socio-assistenziali non può essere inferiore al 40% del minimo di pensione)

5. Retribuzione giornaliera imponibile anno 2009 (punto 2 + punto 4)

3. Differenza punto 1 meno punto 2

+ (più)

4. Incremento retributivo anno 2009 (100% della differenza punto 3)

- retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = **€ 604,00**;
- minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore settimanali) = **€ 6,52** (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero € 43,49 × 6 giorni : normale orario settimanale 40 ore). Applicabile anche ai soci di cooperative di cui al D.P.R. 602/1970;
- prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell'1% a carico lavoratore) = **€ 42.069,00** (mese **€ 3.506,00**);
- massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non, già anticipato con la circ. n. 13, 28 gennaio 2009) = **€ 91.507,00**;
- limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi = **€ 9.521,20** (**€ 183,10 settimanale**);
- massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: **€ 67,14**;
- prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: **€ 1.902,90**.

Base imponibile contributiva anno 2009¹

Reddito di lavoro dipendente
(retribuzione imponibile corrisposta al lavoratore)

In ogni caso non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale² ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli

In ogni caso non può essere inferiore ai minimali di legge

Che a sua volta non può essere inferiore a **€ 43,49**,
ovvero a € 24,16 per i settori della pesca
costiera/mediterranea e della pesca oltre gli stretti

¹Entro i limiti dei massimali ove previsti.

²Sono tenuti a osservare il minimale contrattuale anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva in argomento.

Prima fascia di retribuzione pensionabile – Si ricorda che il limite, per il 2009 di € 42.069,00 relativo alla prima fascia di retribuzione pensionabile, non rappresenta un valore da utilizzare con il sistema a “contatore”, ma deve essere rapportato a mese (con conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto). Conseguentemente, la contribuzione aggiuntiva IVS dell'1% a carico del lavoratore va calcolata al superamento della retribuzione imponibile mensile di € 3.506,00. A tale proposito l'INPS ha precisato che nel caso in cui si preveda di non superare il limite annuo, è ammesso non applicare l'aliquota aggiuntiva, anche se in alcuni mesi il limite mensile viene superato (INPS, circ. n. 298/1992).

Massimale contributivo e pensionabile – Si accorda altresì che il massimale contributivo e pensionabile, per il 2009 pari a € 91.507,00, è applicabile (art. 2, comma 18, legge 335/1995) ai lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (con riferimento a tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie) e per coloro (art. 1, comma 23, legge 335/1995) che esercitano l'opzione (ove possibile) per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Il massimale non è frazionabile a mese. I datori di lavoro sottoporranno quindi a contribuzione ogni mese l'intera retribuzione imponibile fino al raggiungimento del tetto (sistema a contatore) e sottoporranno la parte eccedente alla restante contribuzione previdenziale e assistenziale diversa da quella pensionistica. Il massimale trova quindi applicazione per la sola aliquota di contribuzione pensionistica (fondo pensioni) ivi compreso, per i lavoratori dipendenti, il contributo aggiuntivo IVS 1% a carico del lavoratore (da applicare sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile; vedi precedente paragrafo). Sono escluse da massimale tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali. Per la corretta applicazione del massimale (circ. n. 177, 7 settembre 1996), il datore di lavoro dovrà acquisire dai lavoratori interessati, al momento del superamento del tetto retributivo, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi di anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. Per ragioni pratiche si suggerisce di acquisire tale dichiarazione all'atto dell'assunzione.

La regolarizzazione – Le aziende che, per gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 2009, non hanno potuto tenere conto dei nuovi valori, han-

no tempo, per regolarizzare (mod. F24) la propria posizione, fino al 16 maggio 2009 (mod. DM 10 di aprile 2009 – da trasmettere entro il 31 maggio), in particolare:

a. minimale di retribuzione per la generalità di lavoratori, retribuzioni convenzionali in genere, retribuzioni soci di cooperative e minimale part time: le differenze retributive vanno ad aumentare le retribuzioni del mese di regolarizzazione;

b. contributo aggiuntivo IVS 1% a credito (ammontare a credito da recuperare e restituire al lavoratore): va indicato nel quadro D utilizzando (INPS, circ. n. 4/2009), per la generalità delle aziende, il codice L951 ovvero L954 per i dirigenti ex INPDAI (oppure uno dei seguenti codici: L981, banche ed Enti pubblici creditizi; L941, Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A.; L961, fondo elettrici; L971, fondo telefonici; L980, fondo autoferrotranviari; L991, fondo delle abolite imposte di consumo).

Minimali di retribuzione ai fini contributivi dall'1.1.2009 + 3,2% aumento del costo della vita, con un minimo giornaliero pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione INPS (D.L. 338/1989; legge 389/1989; INPS, circ. n. 14, 2.2.2009)

Categorie e qualifiche	Giorn.	Mensile arrotondato	Categorie e qualifiche	Giorn.	Mensile arrotondato
Industria			Agenti ass.ne, gest.libera		
– dirigenti	€ 120,31	€ 3.128,00	– capo ufficio cat. 1	€ 43,49	€ 1.131,00
– impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00	– impiegati cat. 2 e 3	€ 43,49	€ 1.131,00
Artigianato			Assicurazioni		
– impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00	– ispettori organizzazione produzione	€ 77,05	€ 2.003,00
Commercio			– ispettori produzione A-B-C	€ 43,49	€ 1.131,00
– dirigenti	€ 120,31	€ 3.128,00	Assistenza domicilio coop.		
– impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00	– impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00
Credito ass.ne, serv.trib.			Giornalisti		
– dirigenti	€ 120,31	€ 3.128,00	– redattore	€ 71,55	€ 1.860,00
– impiegati	€ 43,49	€ 1.131,00	– praticante	€ 50,76	€ 1.320,00
– operai e personale ausiliario	€ 43,49	€ 1.131,00	– collaboratore corrispondente	€ 43,49	€ 1.131,00
Spettacolo			Proprietari fabbricati		
– dirigenti	€ 98,70	€ 2.566,00	– addetti pulizia	€ 43,49	€ 1.131,00
– impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00	Servizi pulizia		
Attività circensi spettacoli viaggianti			– operaio liv. 3, 4 e 5	€ 43,49	€ 1.131,00
– dirigenti	€ 83,08	€ 2.160,00	Agricoltura		
– impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00	– dirigenti	€ 96,26	€ 2.503,00
Stato e amministrazione pubblica			– impiegati	€ 50,76	€ 1.320,00
– dirigenti	€ 91,47	€ 2.378,00	– operai	€ 38,69	€ 1.006,00
– impiegati	€ 43,55	€ 1.132,00	– personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende	€ 43,49	€ 1.131,00
– operai	€ 43,49	€ 1.131,00	Pesca costiera mediterranea¹		
– docenti e non docenti	€ 43,49	€ 1.131,00	– capo barca	€ 27,61	€ 718,00
Istruzione prescolare			– capo pesca	€ 25,47	€ 662,00
– personale direttivo	€ 45,99	€ 1.196,00	– marinaio	€ 24,16	€ 599,00
– docenti e impiegati	€ 43,49	€ 1.131,00	Pesca oltre gli stretti¹		
– operai	€ 43,49	€ 1.131,00	– comandante, direttore macchina	€ 53,26	€ 1.320,00
Scuole non statali			– 1° ufficiale macchinista	€ 38,95	€ 1.013,00
– personale direttivo	€ 47,16	€ 1.226,00			
– docenti, impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00			
Assistenti sociali e IPAB					
– personale direttivo	€ 45,99	€ 1.196,00			

(segue)

– impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00	– 2° ufficiale macchinista	€ 32,80	€ 853,00
Att. culto e formazione religiosa			– nostromo, capo macchina e pesca	€ 28,74	€ 747,00
– personale direttivo	€ 45,99	€ 1.196,00	– marinaio, cuoco ecc.	€ 24,16	€ 599,00
– impiegati e operai	€ 43,49	€ 1.131,00	– mozzo	€ 24,16	€ 599,00

¹Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 413 del 26.7.1984, i minimali indicati in tabella trovano applicazione solo se le retribuzioni convenzionali, così come aggiornate in base al meccanismo del "rinnovo biennale intermedio" del CCNL, risultino inferiori. (INPS, circ. n. 62, 2.5.2006).

N.B. MINIMALI DI PERIODO: settimana = giorn. × 6; quindicina = giorn. × 13; mese = giorn. × 26.

MINIMALI RIDOTTI: lavoratori part time: minimale/orario = minimale settimanale diviso il numero delle ore settimanali contrattuali a tempo pieno (per esempio, se l'orario di lavoro normale è di 40 ore sett. si avrà: € 43,49 × 6 : 40 = € 6,52).